
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 14 novembre

54/2014

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie

(dell' 11 novembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2013/2014 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 77/2014 di venerdì 26 settembre 2014 del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 19 settembre 2014 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è fissata al 1° gennaio 2015.

Bellinzona, 11 novembre 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie (NOGA 692000 e 663002).

Importo del salario minimo

Art. 2 Salario orario minimo di base in CHF fr. 19.35

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

**Adeguamento
dei salari mini-
mi**

Art. 3 I salari minimi sono adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro.

**Altre disposizio-
ni**

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

**Entrata in vigo-
re e durata**

Art. 5 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie. Il contratto ha una validità di 3 anni.
